

## CANCELLATA LA PROROGA BIENNALE DEL POTERE DI ACCERTAMENTO

Il c.d. decreto Cura-Italia è legge dello Stato: è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 2020 la legge n. 27/2020 di conversione del D.L. n. 18/2020.

Nel corso dell'iter parlamentare sono state apportate diverse modifiche in campo fiscale, tra queste l'eliminazione della - tanto discussa - **proroga biennale dei termini** di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti impositori in scadenza nel 2020.

Ma andiamo con ordine.

## COSA PREVEDEVA INIZIALMENTE L'ART. 67, COMMA 4, DEL DECRETO CURA ITALIA?

La **precedente formulazione** dell'art. 67, co. 4, del decreto Cura-Italia sanciva, per effetto della sospensione dei termini relativi alle attività di accertamento e riscossione degli enti impositori nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, che *"con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159"*.

Ma cosa prevede l'art. 12 del D.lgs. n. 159/2015?

- Il primo comma prevede la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, accertamento, controllo, contenzioso e riscossione in favore degli enti impositori, ma limitatamente al periodo di sospensione dei termini di versamento dei tributi in favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali;
- il **secondo comma** stabilisce un **differimento**, al 31 dicembre del secondo anno successivo al periodo di sospensione, dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici, in scadenza nell'anno in cui si verifica la sospensione;
- il terzo comma riguarda il divieto da parte dell'Agente della riscossione di procedere alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione anzidetto.



In sostanza, con il rinvio anche al secondo comma dell'art. 12 del D.lgs. n. 159/2015, il Governo aveva concesso all'Amministrazione finanziaria due anni di tempo in più per accertare le dichiarazioni e gli altri adempimenti dei contribuenti. Difatti, i poteri di controllo e rettifica, che sarebbero scaduti alla fine del 2020, sarebbe stati prorogati fino al 31 dicembre 2022.

Non solo. Tale allargamento temporale avrebbe riguardato anche i periodi pregressi e non ancora decaduti (a titolo esemplificativo, l'intera annualità d'imposta 2015 o addirittura il 2014 in ipotesi di omessa dichiarazione).

### **COSA PREVEDE L'ART. 67, COMMA 4, DEL DECRETO CURA ITALIA DOPO LA CONVERSIONE?**

Dopo la lettera inviata dal Codacons alla Presidenza del Consiglio, al Parlamento e ai partiti politici, il Governo ha fatto marcia indietro sulla norma. È stato accolto l'emendamento 67.15, che ha modificato la formulazione del comma 4 dell'art. 67 del decreto Cura Italia così: *"Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159"*.

Risultato? Il maxiemendamento, limitando il riferimento contenuto nell'articolo 67 del Cura Italia ai soli commi 1 e 3 dell'articolo 12 del D.lgs. n. 159/2015, **ha neutralizzato** la proroga dei "due anni" a favore dell'Amministrazione finanziaria.

In particolare, il Codacons aveva evidenziato come sarebbe stato impossibile non tacciare di incostituzionalità la precedente formulazione normativa perché, se confermata, avrebbe prodotto un eccessivo sbilanciamento nel rapporto contribuente - Fisco: il primo avrebbe unicamente usufruito della sospensione dell'attività di accertamento e riscossione per un lasso temporale minimo (poco più di due mesi); mentre, il secondo avrebbe goduto della proroga di ben due anni (!) dei termini di decadenza e prescrizione.

Sul punto, era intervenuto anche il direttore delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, il quale aveva chiarito, invece, che la disposizione in esame fosse stata concepita a favore dei contribuenti perché finalizzata ad impedire al Fisco di bussare alle loro porte subito dopo l'emergenza.



## QUALI SARANNO LE CONSEGUENZE?

A detta del direttore dell'Agenzia delle Entrate, senza la proroga di due anni il Fisco procederà a notificare **8,5 milioni di atti nei confronti dei contribuenti**: avvisi bonari, comunicazioni, lettere di *compliance* etc.

Da giugno, quindi, l'Agenzia delle Entrate riprenderà regolarmente le proprie attività, inviando milioni di notifiche entro la fine dell'anno.

A ciò si aggiungano altri 17 milioni di atti in capo alla Riscossione, di cui una fetta non trascurabile composta da cartelle di pagamento. Insomma, sarà un'estate caldissima per i contribuenti a meno che il Governo non intervenga con nuovi provvedimenti di "pace fiscale", come quelli adottati negli anni passati.